



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

economico (III, 30 luglio 2013, n. 4026); oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (V, 7 giugno 2013, n. 3125); o per la mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera (III, 26 settembre 2013, n. 4809). Pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" martedì 28 ottobre 2014 11:58 - www.gazzettaamministrativa.it.

DATO ATTO che secondo l'art. 21 quinquies della Legge 07/08/1990 n. 241 "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto della legge".

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela.

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno non procedere all'aggiudicazione definitiva e procedere altresì alla revoca dell'intero procedimento, relativo all'affidamento dei lavori di cui in oggetto, avviata con determine n. 06 del 13.02.2015 e n. 8 del 18.02.2014;

VISTI il D.lgs. n. 163/06;

VISTO il D.P.R. n. 207/10;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

- DI REVOCARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii.:
 - L'intera procedura di gara avviata con determine n. 06 del 13.02.2015 e n. 8 del 18.02.2014 per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione ed Efficientamento energetico di edifici comunali" codice CIG 613491325D ivi compresa l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Edile Ghiaccio Gianluca avente sede in Scano di Montiferro (OR) e con P.I. 01037530951, disposta con Determinazione n. 39 del 08.04.2015;
- DI NON PROCEDERE** all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto all'Impresa Edile Ghiaccio Gianluca avente sede in Scano di Montiferro (OR) e con P.I. 01037530951;
- DI DARE ATTO** che della revoca dell'intera procedura di gara verrà data apposita comunicazione alle ditte invitate a partecipare alla gara;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Vinicio S. Vinci



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 11.06.2015

Albo n. 200 del 12.06.2015

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 c. 6 e 122 c. 7 del d. lgs. n. 163/2006 - lavori di "Ristrutturazione ed Efficientamento energetico di edifici comunali" - Revoca procedura di gara in autotutela - codici CIG 613491325D - CUP G14E14001730002

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO quanto segue:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 05.12.2014 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione ed Efficientamento energetico di edifici comunali" redatto dall'Ing. Vinicio S. Vinci Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Magomadas, per un importo complessivo pari € 300.000,00 di cui € 226.600,00 per lavori così ripartiti: € 50.765,49 per manodopera non soggetti a ribasso, € 169.234,51 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determinazione n. 06 del 13.02.2015 si approvava lo schema di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- Che con determinazione N. 8 del 18.02.2014 a contrarre mediante procedura semplificata ai sensi degli art. 57 c. 6, art. 122 c. 7 del D.lgs n. 163/06, in quanto l'importo dei lavori è inferiore ad € 500.000,00;
- Con determinazione n. 11 del 24.02.2015 si proroga al 02.03.2015 ore 10,30 la presentazione delle manifestazioni di interesse, ammettendo anche la presentazione delle stesse mediante pec e firmate digitalmente;
- Con determinazione n. 15 del 03.03.2015 si costituiva la commissione di gara per l'apertura dei plichi contenenti la manifestazione di interesse e per la successiva apertura delle buste contenenti l'offerta delle cinque ditte ammesse tramite il sorteggio;
- Con determinazione n. 18 del 04.03.2015 si approvava il verbale di sorteggio delle n. 5 Ditte individuate a cui trasmettere la lettera di invito;
- Con prot. n. 1023 del 16.03.2015 si trasmetteva la lettera di invito, alle cinque ditte sorteggiate, per la presentare dell'offerta che doveva pervenire in busta chiusa al ns. protocollo perentoriamente entro le ore 13,00 del 31.03.2015;
- Con determinazione n. 39 del 08.04.2015 si prende atto del verbale relativo all'apertura dei plichi, contenenti le offerte, e si aggiudicavano provvisoriamente i lavori alla ditta Ghiaccio Gianluca di Scano di Montiferro (OR);



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

DATO ATTO dato atto che durante la verifica dei requisiti, attraverso il sistema AVCPASS, per poter procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori, in data 21.04.2015, a causa di eventi imprevedibili e indipendenti da questa amministrazione, nell'immobile oggetto dei lavori è avvenuto un crollo parziale dell'edificio, compromettendo la realizzazione dei lavori stessi;

DATO ATTO che a seguito del crollo l'immobile:

- È stato sottoposto a sequestro preventivo con verbale della Legione dei Carabinieri Sardegna Stazione di Bosa in data 21.04.2015;
- In data 24.04.2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano convalida il sequestro come risulta dalla notifica al Sindaco in data 09.05.2015;
- In data 18.05.2015 l'Amministrazione Comunale fa istanza di dissequestro;
- Con verbale di Udienza in Camera di Consiglio del Tribunale di Oristano n. 9/15 M. 18 del 28.05.2015 il Tribunale di Oristano rigetta l'istanza di dissequestro;

CONSIDERATO che:

- l'opera è finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna con fondi POR della comunità europea che prevedono la rendicontazione entro il 30.09.2015;
- che occorre procedere ad una verifica dell'idoneità statica della parte dell'immobile non crollata;
- La durata dei lavori è prevista in 115 (centoquindici) giorni naturali e consecutivi.

CONVENUTO per quanto sopra che la procedura di che trattasi non può essere completata per le seguenti motivazioni:

- Indisponibilità degli immobili a seguito del sequestro da parte delle Autorità Giudiziarie;
- Impossibilità di rispettare la tempistica prevista dai Fondi POR per la rendicontazione entro il 30.09.2015;

RITENUTO necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché ai principi di matrice comunitaria (volti a garantire la regolarità delle procedure di gara) – addivenire alla revoca in autotutela del bando di gara.

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1991 n. 241.

CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara;

DATO ATTO che alla data odierna, si è disposto solamente l'aggiudicazione provvisoria;

DATO ATTO che la giurisprudenza in merito si esprime nel seguente modo:

"- nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla (C.d.S., III, 28 febbraio 2014, n. 942; 26 settembre 2013, n. 4809);- la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (C.d.S., V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento: sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (V, 20 aprile 2012, n. 2338);- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (VI, 6 maggio 2013, n. 2418);- inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare tutt'al più di una mera aspettativa di fatto), non obbliga la Stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (V, 18 luglio 2012, n. 4189);SOGGIUNTO, per completezza, che la giurisprudenza ha altresì chiarito:- che pure dopo l'aggiudicazione definitiva non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocarla, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116);- che l'Amministrazione, invero, è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;- che, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

DATO ATTO che secondo l'art. 21 quinquies della Legge 07/08/1990 n. 241 "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto della legge".

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela.

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno non procedere all'aggiudicazione definitiva e procedere altresì alla revoca dell'intero procedimento, relativo all'affidamento del Servizio di cui in oggetto, avviata con determina n. 31 del 22.03.2015;

VISTI il D.lgs. n. 163/06;

VISTO il D.P.R. n. 207/10;


VISTO il D.lgs. n. 267/00;

DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

- DI REVOCARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii.:
 - L'intera procedura di gara avviata con determina n. 31 del 22.03.2015 per l'affidamento dell'incarico di "Direzione Lavori, misura-contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e Certificato regolare esecuzione, per i lavori di "Ristrutturazione ed Efficientamento energetico di edifici comunali" POR FESR 2007/2013 codice CIG X03126E7EC", ivi compresa l'Aggiudicazione Provvisoria al Geom. Francesco Scanu avente studio in Macomer e con P.I. 00996120911, disposta con Determinazione n. 44 del 13.04.2015;
- DI NON PROCEDERE** all'aggiudicazione definitiva del Servizio di cui in oggetto al Geom. Francesco Scanu con studio in Macomer;
- DI DARE ATTO** che della revoca dell'intera procedura di gara verrà data apposita comunicazione alle ditte invitate a partecipare alla gara;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Vinicio S. Vinci



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11.06.2015

Albo n. 200 del 12.06.2015

Oggetto: Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, misura-contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e Certificato regolare esecuzione, per i lavori di "Ristrutturazione ed Efficientamento energetico di edifici comunali" POR FESR 2007/2013 - Revoca procedura di gara in autotutela. Codice CIG: X03126E7EC

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO quanto segue:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 05.12.2014 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione ed Efficientamento energetico di edifici comunali" redatto dall'Ing. Vinicio S. Vinci Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Magomadas, per un importo complessivo pari € 300.000,00 di cui € 226.600,00 per lavori così ripartiti: € 50.765,49 per manodopera non soggetti a ribasso, € 169.234,51 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determinazione n. 31 del 22.03.2015 si avviava la procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 91 e 57 comma 6 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, con il sistema del prezzo più basso, invitando cinque professionisti individuati sulla base di un'indagine di mercato e si approvava lo schema della lettera di invito per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- Con determinazione n. 41 del 09.04.2015 è stata costituita la commissione di gara per la procedura di cui in oggetto;
- Con determinazione n. 44 del 13.04.2015 si prende atto del verbale relativo all'apertura dei plichi contenenti le offerte trasmesse dai professionisti invitati, e si aggiudicava provvisoriamente la prestazione al Geom. Francesco Scanu con studio in Macomer;

DATO ATTO che durante la verifica dei requisiti, per poter procedere all'aggiudicazione definitiva della prestazione di cui in oggetto, in data 21.04.2015, a causa di eventi imprevedibili e indipendenti da questa amministrazione, nell'immobile oggetto dei lavori è avvenuto un crollo parziale dell'edificio, compromettendo la realizzazione dei lavori stessi;

DATO ATTO che a seguito del crollo l'immobile:



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

- È stato sottoposto a sequestro preventivo con verbale della Legione dei Carabinieri Sardegna Stazione di Bosa in data 21.04.2015;
- In data 24.04.2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano convalida il sequestro come risulta dalla notifica al Sindaco in data 09.05.2015;
- In data 18.05.2015 l'Amministrazione Comunale fa istanza di dissequestro;
- Con verbale di Udienza in Camera di Consiglio del Tribunale di Oristano n. 9/15 M. 18 del 28.05.2015 il Tribunale di Oristano rigetta l'istanza di dissequestro;

CONSIDERATO che:

- l'opera è finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna con fondi POR della comunità europea che prevedono la rendicontazione entro il 30.09.2015;
- che occorre procedere ad una verifica dell'idoneità statica della parte dell'immobile non crollata;
- La durata dei lavori è prevista in 115 (centoquindici) giorni naturali e consecutivi.

CONVENUTO per quanto sopra che la procedura di che trattasi non può essere completata per le seguenti motivazioni:

- Indisponibilità degli immobili a seguito del sequestro da parte delle Autorità Giudiziarie;
- Impossibilità di rispettare la tempistica prevista dai Fondi POR per la rendicontazione entro il 30.09.2015;

RITENUTO necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché ai principi di matrice comunitaria (volti a garantire la regolarità delle procedure di gara) – addivenire alla revoca in autotutela della procedura per l'individuazione del Direttore dei Lavori.

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1991 n. 241.

CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione dell'affidamento del servizio di cui in oggetto;

DATO ATTO che alla data odierna, si è disposto solamente l'aggiudicazione provvisoria con determinazione n. 44 del 13.04.2015;

DATO ATTO che la giurisprudenza in merito si esprime nel seguente modo:

"- nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla (C.d.S., III, 28 febbraio 2014, n. 942; 26 settembre



Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Tecnica

2013, n. 4809);- la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (C.d.S., V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento: sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carenza esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (V, 20 aprile 2012, n. 2338);- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (VI, 6 maggio 2013, n. 2418);- inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare tutt'al più di una mera aspettativa di fatto), non obbliga la Stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (V, 18 luglio 2012, n. 4189);SOGGIUNTO, per completezza, che la giurisprudenza ha altresì chiarito:- che pure dopo l'aggiudicazione definitiva non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocarla, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116);- che l'Amministrazione, invero, è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;- che, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (III, 30 luglio 2013, n. 4026); oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (V, 7 giugno 2013, n. 3125); o per la mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera (III, 26 settembre 2013, n. 4809). Pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" martedì 28 ottobre 2014 11:58 - www.gazzettaamministrativa.it.